



**CITTÀ DI MONCALIERI**

*Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile - Servizio Tutela Ambiente*

*Tel. 011/6401.320 - fax 011/641246 - e-mail: [segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it](mailto:segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it)*

*PEC: [protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it](mailto:protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it)*

Prot.

Moncalieri, li

Al Sindaco e Assessore  
all'Urbanistica  
Paolo Montagna

All'Assessore all'Ambiente  
Alessandra Borello

All'Assessore ai LL.PP.  
Angelo Ferrero  
SEDE

E p.c.

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Truscia  
SEDE

Al Settore Gestione e Sviluppo  
del Territorio  
SEDE

**Oggetto: Relazione dell'Organo Tecnico, nella funzione di supporto all'Autorità Comunale Competente per la VAS, inerente il PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). "PROPOSTA DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL VIGENTE P.R.G.C. per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in area normativa Cr2(3) del vigente PRGC IN BORGATA BAUDUCCHI. Istanza del 08.02.2019, protocollo n. 8344 per l'approvazione del piano esecutivo convenzionato."**

**PREMESSA**

La legge regionale del 14/12/98, n. 40 e s.m.i., in attuazione della normativa statale in materia, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Autorità Competente per l'istruttoria dei procedimenti di verifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR 40/98, è stata individuata ai sensi della Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 nella figura del Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha assorbito i compiti del preesistente Settore Politiche Ambientali, ora ridenominato Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile.

L'Organo Tecnico per la VIA/VAS dei progetti di competenza Comunale nello svolgimento delle sue funzioni ha inoltre i compiti, individuati dalla LR 40/98 e dal Dlgs 152/06 e s.m.i., di:

- ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
- espletare le procedure relative alle fasi di verifica, di cui all'art. 10;
- specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'art. 11;
- valutazione, di cui agli articoli 12 e 13;
- promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'art. 15.
- valutare la compatibilità ambientale di piani e programmi, ai sensi dell'art. 20.

### **Procedura amministrativa**

Con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”* la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere a una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.

- l'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* è l'Amministrazione comunale.

Considerato che:

- la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007. Con tali provvedimenti sono stati disciplinati, a livello di principi generali, i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio;

- tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016 e formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016, pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

- il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

*ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).*

- la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

### **Inquadramento procedurale del PEC rispetto alle previsioni di PRGC**

Riguardo all'intervento in oggetto, è necessario preliminarmente ricordare in questa sede, che il comune aveva approvato la Variante Parziale n.81 di PRG ai sensi dell'art 17 c.5 nel marzo 2020, impiegando lo strumento della perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis della LR 56/1977, variante che non cambiava né le destinazioni, né la perimetrazione dell'area CR2/3, ma che incideva esclusivamente su alcuni parametri urbanistici ed edilizi in funzione della realizzabilità tecnica della RSA.

Tale Variante era finalizzata all'adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico generale per consentire la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale condizionata da specifiche esigenze tipologiche, distributive e gestionali; l'area di intervento è prevista su

terreni ricadenti in area normativa Cr2 (art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente (borgata Bauducchi);

Con tale Variante l'amministrazione Comunale ha ritenuto, a seguito di istanza di parte, di accogliere parzialmente il richiesto aumento del numero di piani fuori terra e dell'altezza in gronda originariamente prospettato ritenendo prevalente il corretto inserimento nel contesto caratterizzato da edifici di due piani fuori terra e circa m. 7,50 di altezza.

A seguito dell'istruttoria condotta e dall'esame degli elementi contenuti nei contributi ambientali, con il provvedimento DD n. 274 del 12.02.2020 si è ratificato il NON ASSOGGETTAMENTO alla VAS della "VARIANTE N. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 - Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A.", a condizione che il successivo strumento attuativo, ovvero il PEC in oggetto, venisse sottoposto obbligatoriamente a VAS, escludendo il procedimento preventivo di verifica di assoggettabilità, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri già citati e nel verbale della Conferenza dei Servizi, allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

E' poi avvenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della variante urbanistica n. 81 al vigente P.R.G.C. approvata con D.C.C. 26 del 05.03.2020.

Con successivo provvedimento del Sindaco del 27.11.2020 è stato accolto il progetto di piano esecutivo convenzionato in area Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in Borgata Bauducchi (istanza del 08.02.2019 – protocollo n. 8344), con prescrizioni nell'atto meglio precisate.

Per quanto sopra, l'esame dello Strumento Esecutivo in oggetto, relativo alla proposta di realizzazione di residenza sanitaria, è stato condotto direttamente come Fase di Valutazione Ambientale Strategica, in ossequio della DGR N. 25-2977 del 29.2.2016 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*.

## **ISTRUTTORIA DELLA VAS**

Il procedimento di VAS è stato attivato con nota prot. 60200 del 14.12.2020 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e contestuale richiesta dei pareri da parte delle amministrazioni con competenze ambientali interessate riguardo il Rapporto Ambientale;

Con nota prot. 60208 del 14.12.2020 è stata effettuata la pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. del "Rende noto" e della documentazione connessa al procedimento,

Con la pubblicazione sul sito, prot. 60208 del 14.12.2020, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n° 12-8931 così come integrata e modificata dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, si rendevano noti i documenti tecnici del Piano

Esecutivo Convenzionato (PEC) in questione, accolti con provvedimento nota prot. 55616 del 27/11/2020 del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio con specifico avviso rendendo gli stessi consultabili sul sito istituzionale di quest'Amministrazione.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell'articolo 14 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento a tutt'oggi.

Nell'avviso sono stati indicati i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni da parte del pubblico e/o di terzi interessati, fissati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Circa l'individuazione dei soggetti da consultare, vista anche l'integrazione dell'elenco dei soggetti con competenze ambientali da consultare nella Fase di Valutazione Ambientale Strategica, è stato formalizzato l'elenco con la presa atto della proposta prot. 52364 del 12.11.2020 dei proponenti il PEC, avvenuta con nota prot. 54314 del 23.11.20 di parere espresso per la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PEC.

Per economia e semplificazione del procedimento amministrativo, l'individuazione dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e a cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e D.Lgs 152/06 e s.m.i. da parte dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la VAS è stata pertanto effettuata nell'ambito del soprarichiamato procedimento.

Come anticipato con la nota prot. 60200 del 14.12.2020, stante la complessità della procedura in questione, si è ritenuto poi utile, con scopo prodromico ai lavori della Conferenza dei Servizi, organizzare un tavolo tecnico preliminare finalizzato all'illustrazione del progetto in generale ed in particolare alle modalità di compensazione in esso contenute, in modalità videoconferenza, per il giorno 26.01.2021, con nota Prot. N.0003500 del 21.01.2021.

Nell'ambito dei lavori dell'istruttoria preliminare della VAS, perveniva il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. 2801 del 19.01.2021, che veniva acquisito agli atti del procedimento così come suoi contenuti.

Con nota prot. Prot. N. 0006505 del 4.2.2021 si disponeva, come da Verbale del Tavolo Tecnico del 26.01.2021 allegato, convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame del procedimento di VAS in questione.

A seguito dello svolgimento della predetta riunione, tenutasi in data 10.02.2021, con nota prot 10710 del 25.2.2021 veniva quindi trasmesso per opportuna conoscenza e per i profili di competenza ai soggetti interessati al procedimento il Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.02.2021, con allegati i contributi espressi nell'ambito dell'istruttoria e nel rispetto dei termini temporali previsti dalla L. 241/90 e s.m.i.:

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di prot. 2801 del 19.1.2021
- Parere ARPA prot. 8372 del 15.2.2021
- Parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese prot. 7729 del 11.2.2021

Per quanto sopra, si è quindi preso atto che:

Ai sensi dell'Art. 14 comma 2 del Dlgs 152/06, tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web, comprese le integrazioni e/o modifiche apportate al progetto.

Durante il periodo di pubblicazione del suddetto procedimento di Valutazione Ambientale Strategica alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente, nei termini dei sessanta giorni così come stabilito dall'art. 14 comma 3 del Dlgs 152/06 e s.m.i..

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

## **ANALISI DEL PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI**

### **Esame degli elaborati di VAS e aspetti metodologici**

Ai fini dell'analisi e valutazione dei probabili effetti derivanti dal Piano, è stata consultata la documentazione del Piano Esecutivo Convenzionato, previsto in frazione di Bauducchi, per una Residenza sanitaria assistita (di seguito RSA) su proposta di un operatore privato (la cui attuazione non è avvenuta da parte del Comune, come invece riportato nel RA), inserendola in un'area Cr2/3 ad uso residenziale e misto; l'istruttoria della Fase di VAS è stata pertanto condotta sugli elaborati pubblicati accolti con provvedimento nota prot. 55616 del 27/11/2020 del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, con particolare riferimento ai documenti:

22\_P1\_RAPPORTO\_AMBIENTALE

23\_P2 progetto compensazioni mitigazioni

24\_P3\_SOLUZIONE A

25\_P3\_SOLUZIONE B

26\_P4\_SINTESI NON TECNICA

27\_P5\_PIANO MONITORAGGIO

Dal punto di vista metodologico, si segnala che la documentazione presentata, come predisposta dal proponente del progetto, risulta coerente con le indicazioni a quanto previsto dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 (Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale") e s.m.i..

Il proponente ha tuttavia optato, nonostante la specifica statuizione della DD 274/2020 di non svolgere *la fase di specificazione (scoping)*, prevista dalla direttiva 2001/42/CE che dispone che al momento della decisione sulla portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e sul livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione siano consultati i soggetti competenti in materia ambientale.

Si rileva infatti che è stato presentato direttamente il Rapporto Ambientale, senza il deposito di un preventivo Studio di Specificazione (da concordare preventivamente con le Amministrazioni interessate, per la definizione degli indicatori ambientali), opzione peraltro non cogente: i criteri proposti per il monitoraggio nel procedimento di VAS non sono stati oggetto di consultazione preventiva così come gli indicatori, i contenuti e le informazioni contenuti nel Rapporto.

Per quanto sopra, l'Autorità Competente, rilevata la coerenza formale dell'elaborato trasmesso con i contenuti tecnici previsti dalla norma, ha ritenuto di avviare il processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN AREA NORMATIVA Cr2 (3) DEL VIGENTE P.R.G.C. PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA IN BORGATA BAUDUCCHI, ISTANZA PRESENTATA IN DATA 08.02.2019 PROT. N. 8344, con la modalità di cui allo schema procedurale “i.3/ i.4.” dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016 (Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani esecutivi convenzionati (approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale” ).

### **Parametri tecnici e dimensionali**

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura socio-sanitaria assistenziale in località Bauducchi.

L'intervento edificatorio, di cui alla previsione del PEC, avrà principale destinazione d'uso, così come definita dalle NTA del PRGC, *S6 ovvero socio-assistenziale* con realizzazione di nuova Residenza Sanitaria Assistita da 120 posti letto (lotto A1) come da determinazione Regionale DGR 45/2012 (ancora da definire la sua assegnazione su base territoriale) e da 30 posti letto (lotto A2) a supporto della struttura., ed interessa il “comparto A” (A1 e A2) e il “comparto C” per una superficie complessiva di mq. 36.662.

Il “comparto B” di mq. 6.093 ne è escluso, conservando la medesima destinazione ed avendo totale autonomia edificatoria, con la possibilità in futuro di completare l'intervento edificatorio della Residenza sanitaria assistenziale (RSA).

Il “comparto C” di mq. 1.785, che costituisce pertinenza dell'edificio residenziale privato limitrofo, mantiene la relativa capacità edificatoria, dato che non è interesse dei proprietari di concorrere al PEC e quindi i vincoli relativi all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); vengono trasferito sull'intervento della RSA.

Lo studio di analisi di compatibilità ambientale non ha proposto alternative localizzative o progettuali.

## **Pianificazione territoriale**

La destinazione d'uso attuale del sito è Area normativa CR2/3 “Aree scarsamente edificate o libere a prevalente destinazione residenziale (Art. 13 punto g L.U.R.) (espansione Borgate)” e consente la residenza, il commercio, il terziario e i servizi, ammettendo, esclusivamente per la destinazione d'uso S6, facoltà aggiuntive che possono essere esercitate dai proponenti del S.U.E. a fronte del versamento del contributo straordinario di urbanizzazione (C.S.U.), comprendente quindi l'inserimento di struttura residenziale socio-assistenziale (RSA)

L'intervento, come riportato in premessa, risulta presentato come progetto di piano esecutivo convenzionato in Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in Borgata Bauducchi (istanza del 08.02.2019 – protocollo n. 8344), accolto con provvedimento del Sindaco del 27.11.2020 con prescrizioni.

L'inquadramento territoriale appare ben sviluppato e l'esplicitazione degli obiettivi del piano e delle relative azioni che caratterizzano lo strumento urbanistico appare puntale e dettagliata ed ha integrato obiettivi di sostenibilità di riferimento. L'analisi di coerenza interna - esterna è stata effettuata in modo analitico ed esauriente.

### **Utilizzazione di risorse naturali;**

Il sito di intervento prevede la realizzazione della R.S.A. è inclusa nella destinazione d'uso delle “Attrezzature socio-sanitarie S6”, compresa nell'elenco degli usi previsti dell'area normativa CR2., per l'area Cr2 (3), su un'area libera attualmente libera e parzialmente utilizzata a scopo agricolo.

Inoltre l'area, ricade totalmente nelle aree denominate “Aree di elevato interesse agronomico” (cfr. art. 20 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale), in quanto considerate “componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe” nella “Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte”, adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In particolare tutta l'area appartiene alla Classe I di capacità di uso del suolo.

Gli impatti conseguenti la realizzazione della RSA a carico della componente suolo, in quanto è coinvolta un'area estesa avente una superficie complessiva di circa 42.000 m<sup>2</sup>, classificata in Classe I, sono da ritenersi estremamente significativi in quanto la risorsa suolo non è rinnovabile e il suo consumo quindi non può essere reputato trascurabile.

Il consumo della risorsa suolo inoltre comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree “disturbate” tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.



## **Produzione di rifiuti**

In considerazione della futura realizzazione della struttura, la valutazione della produzione dei rifiuti e della loro tipologia, assimilabili agli urbani, risulta essere compatibile con la modalità di raccolta dei rifiuti, attualmente organizzata con il sistema “porta-a-porta”.

Negli elaborati prodotti, a corredo del PEC, state fornite indicazioni relative all’individuazione dell’area destinata alla raccolta dei rifiuti, denominata negli elaborati come “piastra ecologica” ed al suo dimensionamento, comprensive del parere Covar, che esprime parere favorevole alla realizzazione dell’area così definita preliminarmente con indicazione del numero e caratteristiche dei contenitori dei rifiuti assegnati alla destinazione d’uso “Casa di Riposo”.

## **Smaltimento delle acque nere e bianche**

Si rileva che non sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla sommaria previsione di vasche di raccolta delle acque meteoriche, non indicate in planimetria e tanto meno garanzia del rispetto del mantenimento dell'invarianza idraulica complessiva del sito. Su tale aspetto dovrà essere inoltre chiaramente indicata la separata modalità di gestione delle acque meteoriche provenienti dalle aree pubbliche e da quelle private.

Si rammenta che l’invarianza idraulica dell’intero complesso dell’intervento (aree impermeabilizzate e aree a verde con diversa capacità di ruscellamento) sia da dimostrarsi mediante adeguati calcoli, secondo la normativa tecnica e in particolare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

A tale proposito, si reputa opportuno prevedere che:

- le aree a parcheggio e i percorsi e le aree ciclopedonali siano realizzati limitando l’impermeabilizzazione del suolo e ricorrendo pertanto a materiali quali l’autobloccante forato, pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado d’inerbimento parziale più elevato possibile (ad esempio sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato e prevedendo un’adeguata copertura arborea/arbustiva delimitativa.

Questi spazi dovranno essere caratterizzati dal ricorso a soluzioni a basso impatto ambientale al fine di garantire la permeabilità del suolo e di prevedere disposizioni tese a ridurre l’impermeabilizzazione delle superfici scolanti, adottando pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;

Dovrà essere previsto, in ogni caso, il massimo contenimento delle superfici impermeabilizzate anche attraverso la previsione, a titolo esemplificativo, di sistemi che favoriscano il drenaggio delle acque piovane, soluzioni progettuali che garantiscano la presenza d’inerbimenti, utilizzo di pavimentazioni stradali con proprietà foto catalitiche, ecc.;

Sia comunque prevista l’effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio

per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) e allo stesso tempo una “laminazione” degli eventi piovosi più intensi.

A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell’elaborato DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

Al fine del contenimento dell’uso delle risorse dovranno adottate nella fase realizzativa dell’intervento:

#### Rendimento energetico degli edifici

Impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prescrizioni energetiche degli edifici, in particolare per l’ottimizzazione dell’isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento naturale o passivo), tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento eventualmente apportato da macchinari e illuminazione artificiale;

#### Utilizzo di tecniche di architettura bio-compatibile

Utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi interni; razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l’illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne;

Si raccomanda di utilizzare nella realizzazione di tutte le aree verdi vegetazione climatica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076.

Il polline della specie *Betula pendula* ha un notevole potere allergenico, si chiede di prevedere, possibilmente, altre specie botaniche che abbiano un impatto minore sulla salute umana

#### **Rumore - Verifica compatibilità acustica**

Per quanto concerne l’impatto acustico è stata esaminata la documentazione di clima acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Le potenziali fonti di rumore presenti nell’intorno sono rappresentate dalla Tangenziale Sud di Torino A55, a circa 750 metri in linea d’aria di distanza; dall’autostrada A6 Torino-Savona, posta a circa 650 metri in linea d’aria; dalla Strada Provinciale SP393 di Villastellone.

La Città di Moncalieri ha adottato il Piano di Classificazione Acustica, così come indicato dalla L. 447/95 e L.R. 52/00, inserendo l’area in cui si prevede sorgerà quanto in progetto in **Classe II.**

A questo proposito si evidenzia che l'insediamento previsto risulta compatibile con tale classe acustica.

Infatti, la D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 56-6162 "Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico"" stabilisce che le RSA possono essere correttamente collocate in Classe II ("aree destinate ad uso prevalentemente residenziale").

La documentazione di clima acustica allegata non fa emergere particolari criticità per l'inserimento della struttura nell'area sotto il profilo acustico in quanto l'intervento esaminato risulta esterno alle principali infrastrutture viarie e da altre possibili fonti rumorose esterne presenti nell'area.

Non sono comunque rappresentate problematiche generate dall'aumento del traffico veicolare indotto, generato dalla struttura RA e della collocazione degli impianti, al cui riguardo si richiama esplicitamente la normativa di settore.

Tuttavia, rammentando il disposto del DPR 142/2004, in funzione della presenza dell'asse autostradale potrebbero essere necessarie barriere acustiche od altro tipo di intervento di mitigazione/risanamento più probabilmente sul lato nord .

Tali interventi (ad esempio barriere fono assorbenti) potranno essere valutate più puntualmente in sede progettuale edilizia e potranno in ogni caso anche essere inserite eventualmente in una fascia protettiva arboreo arbustiva da selezionare in accordo con le indicazioni di cui al Progetto delle misure compensative e di mitigazione per il sistema del verde previste dal PEC.

Considerata la durata, attualmente non determinata, del cantiere e delle lavorazioni previste (scavi e ricostruzioni), qualora le emissioni acustiche fossero eccedenti i limiti di zona, dovrà essere ottenuta autorizzazione in deroga secondo il Regolamento Acustico dell'Ente e della DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049 con istanza corredata da relazione di impatto acustico che focalizzi le aree e le attività di maggiore criticità.

### **Inquinamento e disturbi ambientali;**

Dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione delle risorse idriche sotterranee, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare l'eventuale diffusione d'inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Si dovrà tener conto della soggiacenza dell'acquifero superficiale nell'area nella fase cantieristica.

### **Amianto, rifiuti da demolizioni, bonifica**

Stante l'uso agricolo delle aree ed in assenza di precedente edificato non sono presenti elementi di criticità ambientali da contemplare tra gli impatti diretti o indiretti, indotti dall'intervento. Trattandosi di area libera attualmente a verde incolto e priva di edificazioni, non è prevista la produzione di rifiuti con MCA o derivanti da demolizioni.

Analogamente non sono riscontrabili elementi di ulteriore potenziale contaminazione delle matrici ambientali.

### **Terre e rocce da scavo**

L'utilizzo dello scotico (strato superficiale del terreno vegetale, per uno spessore medio di 30 cm) dovrà essere approfondito e il materiale estratto comunque gestito secondo quanto previsto dalla D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo).

Si ricorda che il suolo dell'area in esame è di grande qualità, in quanto è classificato in Classe I come capacità di uso del suolo, fa parte delle "Aree di elevata interesse agronomico" art. 20 del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e che l'impatto è da ritenersi significativo in quanto la risorsa suolo non è rinnovabile.

Con particolare rilievo alla modalità di impiego del suolo agricolo da prelevare per la realizzazione degli edifici su terreni agricoli che rappresentano il problema del consumo del suolo, dovrà essere espressamente rappresentata la modalità con cui si recupera il terreno di scotico in conformità alla VAS ed alle NTA del PRGC vigenti.

Si chiede che, qualora fosse previsto l'accantonamento del suolo agricolo, sia in seguito inerbato.

Al riguardo si rinvia inoltre a quanto già riportato dalla Variante urbanistica n. 81 ex art 17 comma 5 della L.R. 05.12.1977 N. 56 e ss.mm.ii al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00 nella quale si approvava la modifica all'art 28-3-2 AREA NORMATIVA CR2 DELLE N.T.A. della quale si riporta parte del p.to 18 riferito allo S.U.E.

*(...) Inoltre saranno individuati i terreni su cui trasferire lo strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite dagli interventi edificatori ai fini di cui all'art. 91 quater della L.R. 56/1977 e s.m.i..(prescrizione derivante a sua volta dal contributo ARPA espresso in sede di valutazione della Variante e integralmente recepito nella determina di esclusione DD 274/2020 "data l'elevata potenzialità agricola riscontrata in loco (classe I), recuperare il terreno fertile, asportandolo e destinandolo al miglioramento produttivo di altre aree che si trovino in una classe di capacità d'uso inferiore;*

*..... In seguito, in sede di strumento urbanistico esecutivo, saranno prese in considerazione le aree di compensazione che sono già state individuate e definite come superfici e che saranno utilizzate per gli interventi compensativi relativi ai singoli Piani esecutivi.*

*Inoltre, si ritiene che le compensazioni riportate in elenco non siano adeguate, perché nel primo caso la risorsa suolo persa è compensata solo parzialmente (vedere la nota n°5 di questa relazione) mentre, nel secondo, le compensazioni non state individuate e non sono state definite (cartografate) le aree ove realizzarle.*

*Si ricorda infine che tali misure dovranno essere poi riportate nelle N.d.A.. )*

In relazione anche all'art. 91 quater. *(Tutela dello strato attivo del suolo coltivato) L.R. 56/1977 e s.m.i.,* ed al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, devono essere individuate delle aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento nelle quali migrare i mc di terreno vegetale, almeno quelli da riferirsi allo

scotico superficiale dei terreni agricoli, anche ai fini del rilascio e dell'efficacia dei titoli abilitativi.

Per la frazione del materiale non riconducibile a suolo agricolo, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo in generale e nel particolare ai contenuti dell'art 28-3-2 Area CR2 delle NTA

Dovrà essere contemplata la valutazione dei volumi estratti per lo scavo delle vasche di raccolta delle acque meteoriche.

### **Rischio di incidenti.**

Si rinvia alle disposizioni descritte nelle Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte con DGR 22/2/2010 n. 20-13359 per la presenza nel territorio comunale di industrie a rischio di incidente rilevante, Stabilimento ex-ILTE a Moncalieri e Albesiano Vernici a Trofarello nonché alla Variante della Provincia al PTC per il rischio Seveso di limitazioni di insediamenti nelle aree a rischio in caso di insediamento di nuove attività.

L'area in progetto non ricade, allo stato attuale delle informazioni agli atti, nell'area di Pianificazione di Emergenza Esterna PEE per le industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio (Stabilimento ex-ILTE ed Albesiano Vernici sita a Trofarello).

Le attività previste sul sito comprese quelle di cantiere non rappresentano, se condotte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di gestione corretta delle operazioni, particolari rischi di incidenti.

### **Carico traffico veicolare**

Il probabile impatto dovuto all'incremento di traffico locale è rappresentato come non particolarmente significativo. Seppure elemento non preventivamente disponibile in sede di valutazione dell'eventuale effetto di richiamo della struttura, è tuttavia riportato come indicatore nel Piano di Monitoraggio il parametro F-flussi in transito verso la Strada Bauducchi dal corso Savona.

### **Tutela dei beni archeologici**

Per quanto attiene la tutela archeologica, si evidenzia come l'area interessata dal progetto in oggetto prevede consistenti opere di scavo per la realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistita, da realizzare con finanziamento privato come comunicato dal progettista dei lavori in epigrafe; sono previsti anche scavi per opere di urbanizzazione;

L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione è sotto la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e quindi l'opera non risulta essere sottoposta agli adempimenti previsti dal citato D.Lgs.

Sulla base dei dati a disposizione, le opere in progetto non ricadono in un'area interessata da rinvenimenti archeologici avvenuti nel passato, né da procedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate negli strumenti urbanistici vigenti del territorio di competenza.

Pertanto la Soprintendenza ha autorizzato le opere di scavo in corso senza ulteriori prescrizioni.

Tuttavia, in considerazione del fatto il comparto territoriale nel quale è inserita l'opera è stato interessato, in passato, da numerosi rinvenimenti archeologici in passato e da numerose tracce di popolamento in età antica, si raccomanda la massima attenzione durante i consistenti lavori di scavo previsti.

Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza.

### **Aspetti paesaggistici**

Premesso che l'area in esame non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico o altro vincolo da D. Lgs. 42/2004 s.m.i. e che l'area si configura come area di completamento interclusa e infrastutturata e, come già ricordato, priva di tutela paesaggistica, la Soprintendenza, dal punto di vista paesaggistico e compositivo ha espresso le seguenti valutazioni circa le soluzioni prospettate:

#### **- si ritiene più consona la Soluzione B;**

- si suggerisce inoltre di valutare se fosse possibile utilizzare per i parcheggi verso strada terra stabilizzata o blocchi rinverditati, al fine di aumentare la superficie permeabile del suolo;
- per la progettazione dei fabbricati si tenga conto delle Linee guida regionali "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia".

### **Mitigazioni ambientali**

Per quanto riguarda le misure di mitigazioni, dallo studio della documentazione, risulta che sono state previste le seguenti realizzazioni: "conservazione di superfici a verde sia di tipo attrezzato con percorsi, eventuali arredi, piantumazioni arboreo/arbustive, sia di tipo totalmente privo di attrezzature e/o di alcuna pavimentazione con dotazione arboreo-arbustiva", per una superficie totale di circa 2,2 ha.

Per approfondire il tema del verde urbano e peri-urbano per gli interventi di mitigazione, può essere utile anche consultare le Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano redatte dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Va precisato che la forestazione, per la riqualificazione/rinaturalizzazione del territorio locale di aree urbane ed extra-urbane, ha anche l'obiettivo di mitigare l'impatto delle attività umane, aumentando la resilienza del territorio rispetto agli stress ambientali ed agli eventi estremi connessi con il riscaldamento climatico, contribuendo alla mitigazione ed all'adattamento climatico e promuovendo la decarbonizzazione.

Di conseguenza, in base a queste considerazioni, si ritiene possa essere opportuno prevedere ulteriori piantumazioni (ove possibile) ed anche piantare siepi nell'area a prato, ubicata lungo il confine a nord-est dell'area in esame, ove attualmente il PRGC prevede la realizzazione di una strada.

## **Analisi delle compensazioni ambientali**

Il Rapporto ambientale è relativo al Piano Esecutivo Convenzionato, previsto in frazione di Bauducchi, per una Residenza sanitaria assistita (di seguito RSA) su proposta di un operatore privato (non da parte del Comune, come invece riportato nel RA) , inserendola in un'area Cr2/3 ad uso residenziale e misto, per cui il comune ha approvato la Variante Parziale n.81 di PRG ai sensi dell'art 17 c.5 nel marzo 2020, impiegando lo strumento della perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis della LR 56/1977, variante che non cambia né le destinazioni, né la perimetrazione dell'area CR2/3, ma che incide esclusivamente su alcuni parametri urbanistici ed edilizi in funzione della realizzabilità tecnica della RSA.

La Variante Parziale n.81 è stata soggetta a procedimento di verifica di VAS ai sensi di legge ed a seguito dei pareri degli enti competenti e dell'Organo tecnico comunale, è stata esclusa dalla VAS a condizione che il successivo strumento attuativo, ovvero il PEC in oggetto, venisse sottoposto obbligatoriamente a VAS, escludendo il procedimento preventivo di verifica di assoggettabilità.

Per ciò che riguarda il Rapporto Ambientale è stata evidenziata da parte dei progettisti del proponente l'impossibilità di reperire le aree all'interno del comparto, tra le proprietà del proponente né tra le aree comunali, appezzamenti idonei ad ospitare interventi compensativi - compensazioni che devono essere reperite su aree pubbliche in base alla norma di PRG.

Nel progetto si individua la *Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna*, con attività che collaborano all'attività già in essere da parte dell'Ente Parco come la richiesta di concessione dell'area demaniale (già completata) e una richiesta di contributo nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il valore dell'intervento è stimato intorno ai € 50.000,00.

Le opere compensative, proposte per "recuperare" il suolo, che andrà perso con la realizzazione di PEC, sono le seguenti:

“interventi per una superficie di 28.262 mq arr. 28.300 nell'area del Parco del Po-Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, ricadente anche nel SIC omonimo (Sito di importanza Comunitaria, denominato IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po – Banna), per una quota pari al 71 % circa della ST dell'intervento di PEC ovvero equivalente a tutta la Superficie irreversibilmente trasformata del PEC.

L'area oggetto di ricaduta è rappresentata da un'area di discreto valore ambientale in condizioni di vulnerabilità e fragilità in quanto esposta a minacce ambientali specifiche date dall'ingressione delle specie esotiche.

Durata progetto: 3 anni

Elenco interventi previsti:

- 1) Interventi di contenimento/eradicazione di esotiche invasive arboree ed arbustive
- 2) Intervento di messa a dimora di specie autoctone
- 3) Interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento di fertilizzanti e agrofarmaci dai seminativi confinanti

Le opere di compensazione sono parte del Piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita in frazione Bauducchi a Moncalieri

(TO), sito esterno all'area protetta. Si tratta di compensazione ex situ, ovvero in area diversa da quella interessata direttamente dalla nuova edificazione prevista dal PEC.

Si ritiene che tali misure compensative siano qualitativamente valide, in quanto sicuramente miglioreranno la qualità ecologica delle aree che ricadono nel SIC, aumentando la biodiversità degli ecosistemi presenti lungo le sponde di due corpi idrici (Fiume Po e Torrente Banna).

Dal punto di vista quantitativo, si esplicita che le compensazioni (sempre in relazione alla perdita della risorsa suolo), si possono ritenere grosso modo adeguate, in quanto per recuperare pienamente la risorsa persa avrebbero dovuto essere omologhe cioè in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse con la realizzazione del PEC.

Infine, si precisa che tali misure sono state concordate dal proponente con l'Ente Parco gestore del SIC e che quest'ultimo, con una determina, ha espresso parere favorevole all'impianto generale delle compensazioni.

### **Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000**

L'area di intervento ricade all'interno di sito della Rete Natura 2000, in particolare nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale sito IT1110017 "Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)".

### **Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.**

Ai sensi della legge istitutiva delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 19/2009, come modificata dalla L.R. n. 11/2019 e dalla L.R. n. 10/2020) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: Parco naturale (ex Riserva naturale) e risulta coerente con le norme del Piano d'Area.

Per quanto riguarda le condizioni di intervento, dalla verifica delle Norme di Attuazione, risulta che l'intervento è ammissibile, nel rispetto della condizione C1:

interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali.

Per quanto concerne le Misure di conservazione sito specifiche del Sito della Rete Natura 2000, approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016, gli interventi proposti sono da ritenere coerenti con tali misure e rispondenti agli obiettivi di conservazione della biodiversità dell'area.

Il progetto delle opere di compensazione, non deve pertanto essere assoggettato a Valutazione di Incidenza.

Per quanto riguarda l'area in concessione demaniale all'Ente-Parco (concessione della Regione Piemonte n. 1553 del 27/5/2019, D.D. n. 2091 del 13/6/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino), risulta che gli interventi proposti siano coerenti con gli obiettivi del progetto di gestione presentato dall'Ente-Parco.



## Monitoraggio

Il piano di monitoraggio proposto appare condivisibile. Si chiede tuttavia di aggiungere tra gli indicatori del monitoraggio delle compensazioni (relativo alla messa a dimora di piante) quello che consenta di controllare il grado di attecchimento al fine di effettuare la sostituzione delle fallanze e l'inserimento di un indicatore che la valuti in modo da avvicinarsi il più possibile al calcolo delle emissioni di carbonio almeno nella fase di intervento.

Per le tempistiche degli aggiornamenti si chiede una **cadenza di 5 anni**.

Riguardo lo specifico parametro contenuto nel Piano di Monitoraggio per ciò che riguarda l'effetto complessivo generato dell'intervento (*carbon footprint* per la fase sia di cantiere che per la vita naturale dell'edificio) e richiamato il documento dell'ISPRA "*INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO VAS*" circa la funzionalità di prevedere piantumazioni di alberi a parziale compensazione e/o mitigazione dell'intervento, in assenza di un computo puntuale dell'emissione di CO<sub>2</sub>, si ritiene opportuno che le misure compensative, a fronte anche dell'eradicazione delle specie esotiche invasive prevista nell'area parco, siano comunque incrementate.

Sia quindi prevista, l'inserimento di un indicatore che la valuti in modo da avvicinarsi il più possibile al calcolo delle emissioni di carbonio almeno nella fase di intervento, con l'obiettivo se non una "**carbon neutrality**" complessiva dell'intero intervento, di un'adeguata forma di mitigazione attraverso il reimpianto di piante (suggerito un rapporto 2:1 tra nuove piante ed espunti) in area pubblica od in disponibilità pubblica, come da prescrizioni contenute nel provvedimento di determina n. 00274 del 12-02-2020 di esclusione dalla Fase di VAS\_della "VARIANTE N. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 - Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A.", favorendo l'impianto di specie, se compatibili con le caratteristiche del sito, a maggiore assorbimento di CO<sub>2</sub>, a mitigazione dell'inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani ( a titolo di esempio Acero Riccio, Betulla verrucosa, Cerro, Ginko Biloba, Tiglio nostrano, Bagolaro, Olmo campestre, Frassino comune, Ontano nero).

## CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta dall'Organo Tecnico Comunale per la VIA/VAS ai sensi della LR 40/98, istituito con la Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 per le valutazioni da parte del soggetto competente ad assumere il provvedimento finale.

Considerate le analisi ambientali predisposte in relazione ai contenuti del Rapporto Ambientale e sulla base dell'esito dell'esame della documentazione progettuale, che ha condotto alle suddette osservazioni relativamente agli elementi di natura ambientale, i potenziali effetti ambientali nei confronti delle diverse componenti ambientali debbono essere opportunamente compensati e/o mitigati tramite la realizzazione degli interventi proposti e subordinatamente al recepimento delle prescrizioni riportate in narrativa.

Al fine di perseguire un buon livello di compatibilità ambientale degli interventi previsti nonché il mantenimento di elevati livelli di qualità ambientale, le considerazioni e indicazioni qui contenute si dovranno tradurre in norme prescrittive nella progettazione ed esecuzione definitiva del PEC.

Analogamente le prescrizioni circa gli indicatori e la durata dello stesso dovranno essere puntualmente riportate nel Piano di Monitoraggio, a cura del proponente e a sua volta trasmesso agli Enti ed Amministrazioni interessate.

Infine, riguardo la decisione della compatibilità ambientale dell'intervento, stanti le indicazioni regionali in materia di riparto delle funzioni, si evidenzia che il provvedimento finale di esclusione o di sottoposizione alla fase di valutazione o di espressione della compatibilità ambientale del piano dovrà essere assunto dal soggetto preposto:

se implica una discrezionalità che riguarda gli interessi pubblici e quindi di indirizzo politico amministrativo sarà l'organo di governo politico ad assumere l'atto, se invece è di natura tecnico-discrezionale la competenza è del dirigente della tecno-struttura.

Sulla base della presente relazione che riassume i contenuti dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati, in considerazione delle caratteristiche dell'intervento determinato da scelte di indirizzo politico nonché per la natura delle opzioni di compensazione ambientale (sostanzialmente poste al di fuori del comparto interessato *Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna* e caratterizzate da un impegno economico a vantaggio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Torinese) il soggetto che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto è stato quindi individuato nella Giunta Comunale.

Si sottopone pertanto all'attenzione dell'Assessorato e dell'Organo competenti la valutazione riguardo la compatibilità ambientale dell'intervento in questione.

Il Dirigente del Settore  
Ing. Luigi Amendolara

*(firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

Il Direttore del Servizio Ambiente  
Dottor Enrico Martorano

ALLEGATI:

Prot. 6505 del 4.2.2021 con allegati

Prot. 10710 del 25.2.2021 con allegati